

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 27

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEI SIGNORI (*)

VITTORIO SILANO E UBALDO PROCACCINI

ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio); 2) 110, 81 capoverso, 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: il signor Ubaldo PROCACCINI per tutti i capi d'imputazione e il signor Vittorio SILANO per il secondo capo d'imputazione

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

il 15 marzo 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 19 marzo 1996

(*) Trattasi di soggetti indagati nell'ambito del procedimento penale a carico del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 9). La relativa domanda di autorizzazione a procedere è stata già deliberata dal Senato nel senso della concessione il 24 gennaio 1995.

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Napoli, 15 marzo 1996

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Procaccini Ubaldo e Silano Vittorio.

Trattasi di procedimento penale a carico di De Lorenzo Francesco più altri (vicenda RIMEZ) per i quali codesto Senato ha già concesso autorizzazione a procedere.

Con ossequi.

Il Pubblico Ministero
(F.to dott. Alfonso D'AVINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Napoli, 13 marzo 1996

Il Collegio istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e così composto:

PRESIDENTE: dott. Marco Occhiofino

GIUDICE: dott. Giuseppe De Tullio

GIUDICE: dott. Francesco Pellecchia

riunito in camera di consiglio in data 13 marzo 1996

OSSERVA

Con riferimento al procedimento in epigrafe indicato, questo Collegio già ha avuto modo di evidenziare nelle opportune sedi che lo stesso concerne essenzialmente due filoni di indagine: l'uno attinente ai rapporti fra il Centro studi RIMEZ e le imprese, l'altro attinente invece ai rapporti fra il medesimo ed il Ministero della sanità e/o dell'ambiente. Peraltro, trattandosi in proposito di argomentazioni già note a codesta Assemblea, in virtù delle precedenti autorizzazioni, e relative indicazioni dei fatti, può rinviarsi ad esse, omettendone la trascrizione in questa sede. Basterà unicamente ribadire che la formulazione accusatoria muove dall'ipotesi che il Centro di cui sopra, collegato al De Lorenzo Francesco, consistesse in una struttura attraverso la quale raccogliere in via indiretta finanziamenti illeciti funzionali alla propria attività politica, e che dunque il suddetto «manovrasse» per l'attribuzione a detta struttura di incarichi di ricerca adeguatamente remunerati.

Orbene, per quanto riguarda, in specie, il versante ministeriale, il Silano (nella qualità indicata nel capo d'imputazione), a suo tempo sentito sui fatti oggetto della presente indagine, ha ammesso che la scelta del RIMEZ fu determinata da una specifica richiesta di De Lorenzo Francesco, all'epoca Ministro della sanità (cfr. f. 469 e segg. vol. interr.).

Pur negando di aver saputo delle cointeressenze del Ministro col RIMEZ, Silano ha, in definitiva, sostenuto che la scelta di tale struttura fu «pilotata». Infatti, tenuto conto dell'importanza della convenzione che si voleva concludere, si era pensato di interessare le strutture universitarie; tuttavia, per evitare lungaggini burocratiche di questi organismi, e tenuto conto dell'indicazione di De Lorenzo, la scelta cadde sul RIMEZ.

Il Silano ha aggiunto che, dal punto di vista istruttorio, la questione dei conferimenti degli incarichi esterni andava esaminata dal Centro Studi del Ministero, ed ha ammesso che, pur senza una sua formale

proposta, si parlò informalmente in tale organismo della individuazione del RIMEZ quale contraente del Ministero della sanità.

Sono stati sentiti i proff. Donato Luigi e Rubino Armido, presidenti del Centro Studi del Ministero della Sanità nei periodi in oggetto della presente indagine.

Il Donato ha riferito che la proposta dello studio venne dal Silano, aggiungendo, inoltre, che si trattava di un progetto molto dispendioso, sicuramente molto più costoso di altri studi conferiti in passato (dal costo di 100-150 milioni di lire). Ha concluso che fu il Silano a scegliere il RIMEZ quale destinatario della convenzione, forse sulla base di accordi con il De Lorenzo (cfr. ff. 598 e segg. vol. interr.).

Il Rubino, dal canto suo, ha riferito che il Silano insistette perchè la ricerca fosse approvata dal Comitato di coordinamento; quanto al RIMEZ, esso fu indicato dallo stesso Silano.

Il Rubino ha, poi, aggiunto che l'atto finale di approvazione della convenzione si è avuto con un decreto ministeriale, a firma di De Lorenzo, specificando che, in ogni caso, questi non poteva non avvedersi che si trattava di un provvedimento che interessava il RIMEZ, tenuto anche conto dell'importo notevole del progetto.

Solo successivamente, il Rubino ebbe contezza che il RIMEZ era una struttura di De Lorenzo, in quanto fu proprio quest'ultimo a parlargliene, in occasione di un convegno sulla sanità a Napoli (cfr. ff. 643 e segg. vol. interr.).

Alla stregua degli accertamenti compiuti, si deve ritenere che il Silano abbia concorso nel reato in contestazione; egli non si è limitato a firmare l'atto di convenzione, ma si è adoperato fattivamente perchè la convenzione - peraltro di importo notevole e con gravoso impegno finanziario per il Ministero - non solo venisse approvata dal Comitato di coordinamento, ma, soprattutto, venisse assegnata al Centro Studi RIMEZ, organismo collaterale al ministro De Lorenzo.

Significativa è, inoltre, la circostanza che il Silano si sia impegnato a fare in modo che il Consiglio di Stato esprimesse il suo parere favorevole, con l'articolata relazione sopra riportata.

Pertanto, nei confronti di Silano Vittorio, si avanza richiesta di autorizzazione a procedere; così come per le altre posizioni del presente procedimento, la richiesta si indirizza al Senato, competente in relazione alle posizioni degli ex Ministri nonchè competente notoriamente (come da già indicate, recenti pronunzie della Corte di Cassazione) in ordine alle posizioni dei coindagati laici.

Inoltre, altra convenzione risulta conclusa da Cilento Stefano, per il RIMEZ, e da Moccaldi Antonio, per l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), organismo legato al Ministero della sanità, per un importo di lire 30 milioni (cfr. ff. 207 e segg. vol. «Stralcio RIMEZ»).

Agli atti, oltre alla convenzione, vi è il parere favorevole espresso dal Comitato Amministrativo di detto Istituto in data 13 febbraio 1990 (cfr. ff. 38-40 del fascicolo acquisito presso il Ministero della sanità).

La convenzione, poi, veniva approvata e resa esecutiva con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1990, a firma del ministro De Lorenzo Francesco.

In proposito, sentito sul tema delle modalità di individuazione del RIMEZ per tale convenzione, Procaccini Ubaldo ha riferito che lo studio fu commissionato su iniziativa dell'ISPESL, e pertanto non per iniziativa dello stesso RIMEZ (cfr. ff. 252 vol. interr.).

Anche con riferimento a tale convenzione, si è visto che essa è stata sottoscritta da Cilento Stefano per il RIMEZ.

Si è visto, altresì, il tenore delle dichiarazioni rese sia dal Cilento che dal Procaccini in ordine al ruolo avuto dal primo in tutte le vicende del RIMEZ, durante il periodo nel quale ha diretto il Centro Studi.

Le dichiarazioni di Cilento, in ordine al ruolo avuto da Procaccini nella gestione del RIMEZ pur dopo che questi aveva dismesso la carica di responsabile, passata allo stesso Cilento, sono confortate dalle conformi dichiarazioni di Procaccini. Dalle indagini, è risultato che questi, di fatto, continuava a gestire il RIMEZ, pur figurando ufficialmente il Cilento.

Salva ogni valutazione in ordine alla posizione di quest'ultimo, nei confronti di Procaccini - già indagato in ordine al reato di cui al capo 9 della rubrica - si deve procedere per il concorso nel reato di abuso in atti di ufficio, anche per le altre due convenzioni indicate nel capo 10) della rubrica; infatti, pur non avendole sottoscritte, il Procaccini è colui che gestiva il RIMEZ e, almeno per quanto riguarda la convenzione firmata dal Silano, è stato colui che accompagnò il Cilento a Roma per la firma.

Trattandosi di un fatto nuovo ascrivibile a Procaccini, ne va richiesta l'autorizzazione a procedere al competente Senato.

L'originario capo 10, alla luce dell'inserimento di nuovi indagati, con particolare riferimento al Silano, viene scisso in due capi, senza che, per la posizione del Cilento e di De Lorenzo Francesco, vi sia una modificazione sostanziale.

P. Q. M.

Si richiede al competente ramo del Parlamento autorizzazione a procedere nei confronti delle persone indicate in premessa per i reati di seguito rispettivamente specificati:

DE LORENZO Francesco
CILENTO Stefano
PROCACCINI Ubaldo

10) del delitto di cui agli articoli 110, 323 capoverso del codice penale perchè, in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, De Lorenzo Francesco, nella qualità di Ministro della sanità, al fine di procurare al RIMEZ di Napoli (Centro Studi retto formalmente da Cilento Stefano, di fatto gestito da Procaccini Ubaldo - di cui Cilento era un mero dipendente - ma, in realtà, espressione diretta del medesimo De Lorenzo, del quale costituiva un'articolazione politica, raccogliendo in favore di questi illeciti contributi ed erogando spese per manifestazioni, convegni, gestione di sedi politiche, in modo da promuoverne l'immagine pubblica) un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusava del suo ufficio, approvando, con

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1990, una convenzione, avente ad oggetto uno studio sull'illuminazione sui posti di lavoro conclusa dal citato RIMEZ con l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) per l'importo di lire 30 milioni.

Accertato in Napoli nel giugno-luglio 1994; commesso in Napoli e Roma nell'anno 1990.

DE LORENZO Francesco
CILENTO Stefano
PROCACCINI Ubaldo
SILANO Vittorio

11) del delitto di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 323 capoverso del codice penale perchè, in concorso e previo accordo fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, De Lorenzo Francesco, nella qualità di Ministro della sanità, e Silano Vittorio, direttore generale della divisione «Igiene degli alimenti e la nutrizione», al fine di procurare al RIMEZ di Napoli (Centro studi retto formalmente da Cilento Stefano, di fatto gestito da Procaccini Ubaldo - di cui il Cilento era un mero dipendente - ma, in realtà, espressione diretta del medesimo De Lorenzo, del quale costituiva un'articolazione politica, raccogliendo in favore di questi illeciti contributi ed erogando spese per manifestazioni, convegni, gestione di sedi politiche, in modo da promuoverne l'immagine pubblica) un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusavano del loro ufficio, in particolare:

a) De Lorenzo, approvando, con decreto interministeriale del 29 dicembre 1990, una convenzione, avente ad oggetto le «implicazioni sanitarie dei residui di fitofarmaci negli alimenti; riesame dei livelli di esposizione della popolazione e della loro accettabilità» per l'importo di lire 700 milioni sottoscritta in pari data, per il Ministero della sanità, dal Silano e, per il RIMEZ, da Cilento Stefano - a ciò indotto dal Procaccini -;

b) il Silano, caldeggiando, su segnalazione dello stesso De Lorenzo, la candidatura del RIMEZ per tale incarico dinanzi al Comitato di coordinamento che doveva esprimere il relativo parere, ed approntando, in data 5 dicembre 1990, una relazione diretta al Consiglio di Stato, nella quale indicava i motivi per i quali il RIMEZ andava individuato quale contraente del Ministero della sanità, in vista del parere che il medesimo Consiglio di Stato doveva esprimere.

In Napoli e Roma nel dicembre 1990.

Napoli, 13 marzo 1996.

Il Collegio

(F.to Il Presidente Dott. Marco OCCHIOFINO

F.to I Giudici Dott. Giuseppe DE TULLIO
Dott. Francesco PELLECCIA)

